



COMUNE DI TRENTO

PROGETTO SPORT

Determinazione Dirigenziale	
N. 58/ 22	di data 08/06/21

Oggetto: IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI EQUITAZIONE "LA ROCCIA" - CONTRATTO DI SERVIZIO DI DATA 04.12.2012 N. 133.328 PROT. N. 24.316 RACC. - PROROGA TECNICA.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premessi che il Comune di Trento è proprietario di numerosi impianti ludico-sportivi, con caratteristiche tecniche e gestionali assai diversificate, tra i quali l'impianto sportivo comunale di equitazione "La Roccia" sito in località Pianizza di Villazzano che insiste sull'area identificata dalla p.ed. 1023 C.C. di Villazzano;

dato atto che tale impianto sportivo è affidato attualmente in gestione al Circolo Ippico La Roccia A.S.D. con contratto di servizio di data 04.12.2012 n. 133.328 prot. n. 24.316 racc., valido fino al 30.06.2021;

atteso che, in vista della scadenza del suddetto contratto di servizio per la gestione dell'impianto sportivo di equitazione "La Roccia" il Progetto Sport ha avviato l'analisi tecnico-economica per procedere all'indizione di una procedura di affidamento del relativo servizio;

rilevato che in data 04.06.2021 è stata avviata su MePat, con RDO n. 100578, la procedura per l'individuazione del nuovo soggetto cui affidare il servizio di gestione dell'impianto sportivo comunale di equitazione "La Roccia" sito in località Pianizza di Villazzano a Trento;

considerato che la procedura di gara non potrà essere conclusa entro il 30.06.2021, data di scadenza del citato contratto di servizio per la gestione del centro sportivo;

considerata l'imminente scadenza del suddetto contratto e la necessità di garantire, senza soluzione di continuità, la regolare erogazione del servizio di gestione dell'impianto sportivo;

rilevato che l'articolo 106, comma 11, D.Lgs. 50/2016 e succ. mod. e int. consente di modificare la durata del contratto per "i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente";

considerato che la proroga deve essere limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente e che, in caso di proroga tecnica, il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni iniziali o più favorevoli per la stazione appaltante;

preso atto che l'articolo 3 del citato contratto di servizio di data 04.12.2012 n. 133.328 prot. n. 24.316 racc. prevede che "su richiesta del Comune, qualora ciò si rendesse necessario per assicurare la continuità nell'erogazione del servizio nelle more dello svolgimento della successiva gara, l'affidatario è tenuto all'erogazione del servizio fino al massimo di ulteriori dodici mesi, alle medesime condizioni stabilite nel presente contratto";

pagina 1/3

dato atto che con nota con nota prot. n. 141724 del 27.05.2021 il Progetto Sport ha richiesto all'attuale gestore dell'impianto sportivo comunale di equitazione "La Roccia" la disponibilità a proseguire nella gestione dell'impianto sportivo alle medesime condizioni previste nel contratto di servizio;

vista la nota prot. n. 142445 del 27.05.2021 con la quale l'associazione Circolo Ippico La Roccia A.S.D., attuale gestore dell'impianto sportivo comunale, ha manifestato la disponibilità ad accettare la proroga della convenzione in essere, alle medesime condizioni, fino alla data di consegna dell'impianto sportivo a seguito dell'espletamento della procedura selettiva per la scelta del nuovo contraente;

ritenuto, per le esplicitate motivazioni, nelle more della conclusione della procedura di affidamento del servizio di gestione dell'impianto sportivo comunale "La Roccia", che sussistano i presupposti per procedere ad una proroga tecnica della convenzione in essere, alle medesime condizioni, fino alla data di consegna dell'impianto sportivo per l'avvio della nuova gestione, e comunque non oltre il 31.12.2021;

atteso che per la gestione dell'impianto sportivo di equitazione "La Roccia", ai sensi del citato contratto di data 04.12.2012 n. 133.328 prot. n. 24.316 racc., non è previsto alcun corrispettivo in favore del gestore;

considerato per i motivi sopra esposti, nella consapevolezza che la "proroga tecnica" costituisce uno strumento di carattere eccezionale e temporaneo, che risulta necessario procedere alla proroga tecnica del contratto in essere per la gestione dell'impianto sportivo di equitazione "La Roccia", essendoci la necessità di garantire il servizio assicurando l'accessibilità all'impianto senza soluzione di continuità nelle more dell'individuazione di un nuovo contraente;

considerato che il contratto originale, il contratto di servizio di data 04.12.2012 n. 133.328 prot. n. 24.316 racc., è stato stipulato nella forma della scrittura privata, forma con cui deve essere sottoscritto anche il contratto di proroga;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dall'01.01.2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 175, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 176, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021-2023;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 21.11.2017 n. 147;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;

- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
 atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021-2023, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;
 visto il Decreto sindacale di data 30.12.2020 prot. n. 306201 con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali;

d e t e r m i n a

1. di autorizzare, per le motivazioni esposte in premessa, la proroga tecnica del contratto di servizio per la gestione dell'impianto sportivo di equitazione "La Roccia" sito in località Pianizza di Villazzano a Trento al Circolo Ippico La Roccia A.S.D., alle medesime condizioni previste nel contratto in essere di data 04.12.2012 n. 133.328 prot. n. 24.316 racc., limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo gestore e comunque non oltre il 31.12.2021;
2. di dare atto che detta proroga sarà formalizzata con apposito atto stipulato in forma di scrittura privata digitale, dalla Dirigente del Progetto Sport o, nel caso di assenza o impedimento, dal Dirigente sostituto individuato con disposizione del Direttore generale;
3. di disporre al fine di garantire l'erogazione del servizio senza soluzione di continuità, l'esecuzione delle prestazioni nelle more della stipula del contratto di proroga;
4. di indicare quale responsabile della gestione del contratto, ai sensi dell'articolo 7 bis, comma 3, lettera g), del regolamento per la disciplina dei contratti, la Dirigente del Progetto Sport.

Allegati in formato elettronico

//

Allegati in formato cartaceo

//

La Dirigente del Servizio
Alessandra Ianes

Trento, addì 08/06/21



COMUNE DI TRENTO

PROGETTO SPORT

Determinazione Dirigenziale	
N. 58/ 22	di data 08/06/21

**Oggetto: IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI EQUITAZIONE "LA ROCCIA" -
CONTRATTO DI SERVIZIO DI DATA 04.12.2012 N. 133.328 PROT. N. 24.316 RACC.
- PROROGA TECNICA.**

Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.
VISTO FAVOREVOLE

Trento, addì 11 giugno 2021

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Debiasi